

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 004/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 luglio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PARMA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE;**
- **INIBIZIONE PER MESI 2 E AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. TOMMASO GHIRARDI, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VI, N.O.I.F.;**
- **INIBIZIONE PER MESI DI 2 E AMMENDA DI €5.000,00 AL SIG. PIETRO LEONARDI PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 1, E 8, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 2750/43PF14-15/SP/BLP DEL 30.10.2014) -(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 22/TFN – Sez. Disc. del 09.12.2014)**

La C.F.A., dichiara estinto il procedimento come sopra proposto dalla società Parma F.C. di Parma per mancata riassunzione
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Mario Serio, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO A.S.D. SANT'ELIA FIUMERAPIDO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GIUSEPPE EVANGELISTA;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SANT'ELIA FIUMERAPIDO/FONTANA LIRI DEL 21.9.2014 (NOTA 6187/199PF 14-15/GC/VDB DEL 18.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 258/LND del 15.5.2015)**

La C.F.A., visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., accoglie, per l'effetto annulla, il ricorso come sopra proposta dalla società A.S.D. Sant'Elia Fiumerapido di Broccostella (Frosinone) per violazione della norma sul contraddittorio e rimette gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Sferrazza; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO SIG. NINNI CORDA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 E DELL'ART. 7 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 39 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAVONA/SPAL DEL 6.9.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.4.2015 (NOTA N. 8864/95PF14-15 AM/MA) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

7. RICORSO SIG. GIOVANNI MATTU AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 E DELL'ART. 7 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 39 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAVONA/SPAL DEL 6.9.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.4.2015 (NOTA N. 8864/95PF14-15 AM/MA) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

La C.F.A., riuniti i ricorsi come sopra proposti dai Sigg.ri Ninni Corda e Giovanni Mattu accoglie in parte e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 1bis C.G.S., infligge ai reclamanti la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30.6.2016.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

3. RICORSO SIG. ALESSANDRO DESOLDA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI E ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710PF13-14 AM/SP/MA) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

4. RICORSO SIG. SAVERIO COLUMELLA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL'AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 5 E ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710PF13-14 AM/SP/MA) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

5. RICORSO MATERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. SAVERIO COLUMELLA, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. ALESSANDRO DESOLDA, ENTRAMBE IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710PF13-14AM/SP/MA) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

La C.F.A., riuniti i ricorsi come sopra proposti dai Sigg.ri Alessandro Desolda, Saverio Columella e dalla società Matera Calcio S.r.l. di Matera attesa la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva:

- ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi di precisazione in ordine ad alcuni profili dello svolgersi dei fatti così come descritti dal sig. Claudio Miale;
- dispone la separata audizione dei Sigg.ri Alessandro Desolda, Saverio Columella e Claudio Miale, con la garanzia difensiva e alla presenza della Procura Federale e delle altre parti del procedimento;
- fissa, per l'incombente, la seduta del 30.7.2015 ore 14.00 e seguenti, come meglio sarà specificato nella apposita comunicazione di convocazione.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 luglio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio